



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

1

DECISIONE N. 5 DEL 23.4.1992

Disegno di Legge "Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, dell'imposta sostitutiva dell'addizionale"

Relatore: Tonio TONDO



RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE

"Rendiconto esercizio finanziario 1990"

"Piano di risanamento della situazione debitoria della Regione Puglia al 31.12.1990"

"Imposta regionale sulla benzina per autotrazione"

➤ **"Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, dell'imposta sostitutiva dell'addizionale"**

"Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di trascrizione di cui alla legge 23.12.1977, n.952, e successive modificazioni"

"Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1992 e Bilancio pluriennale 1992/1994"



RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

l'esame dei provvedimenti che accompagnano la complessa manovra finanziaria conclude una fase delicata della vita della Regione e apre un corso nuovo che già possiamo definire la stagione delle riforme. La fase che si chiude, intensa e a tratti tormentata, porta con se vincoli forti, sia sul piano finanziario sia sull'operatività istituzionale, ma già delinea una grande opportunità di cambiamento nel modo di essere della Regione. Il cambiamento che è diventato il tema dominante del dibattito politico del paese, è tutto da costruire in un processo che coniughi il risanamento finanziario ed il buon governo con il rinnovamento dello Stato e delle sue istituzioni.



E' utile richiamare brevemente le tappe più significative della lavoro svolto in questa fase. Le dichiarazioni programmatiche del presidente della Giunta rese al Consiglio nell'ottobre del '90 pongono la questione finanziaria al centro degli impegni in questa legislatura.

Nel dicembre del '90 viene costituito il gruppo di lavoro per la rilevazione della situazione debitoria e per un'ipotesi di piano di risanamento. Con la legge regionale 1/91, che autorizzava l'esercizio provvisorio, si prescrive e si disciplina la modalità per la ricognizione della situazione finanziaria e si pongono norme rigorose dirette ad evitare obbligazioni a carico della Regione senza preventivi impegni di spesa. In realtà, c'è da sottolineare che già nella trascorsa legislatura erano stati introdotti vincoli alla gestione della spesa, ma il clima nuovo nato tra le forze politiche, la crescita di una consapevolezza sull'emergenza finanziaria, la diffusa convinzione del rischio di un vero e proprio blocco istituzionale della Regione hanno aiutato e rafforzato atteggiamenti più coerenti con la politica del rigore.

Con i primi risultati della rilevazione debitoria e con la



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

4.

presentazione del rendiconto relativo all'esercizio 89 si delinea la necessità di definire una proposta sul risanamento legata al necessario ed ineludibile accordo istituzionale con lo Stato e le sue diverse articolazioni, ma si consolida anche la necessità di modificare l'impianto normativo e legislativo che ha prodotto le strutture della spesa. Già l'assessore al Bilancio Martellotta, nella precedente legislatura aveva avviato il processo di delegiferazione. Con il bilancio 91 sono state introdotte le prime norme sulle procedure del risanamento e con un successivo documento, approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio, sono state indicate le modifiche da apportare al quadro normativo, con riflessi sulle funzioni e sulle strutture della Regione. Questo documento, che è la base dell'autoriforma, dovrà ora essere approfondito e produrre provvedimenti operativi coerenti. Con la delibera della Giunta dell'ottobre 91 sulle procedure di risanamento si avvia così il confronto con lo Stato sugli adempimenti da compiere in via preliminare rispetto al piano di risanamento.

Il decreto n.233/92, con l'art. 29, introduce una disposizione innovativa che, per la prima volta consente alle Regioni di far



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

5.

fronte alle situazioni debitorie. Il decreto, che comporta forti vincoli che sembrano ledere la stessa autonomia regionale, sblocca però una situazione che per la Puglia resta molto pesante , e che perdurando produrrebbe effetti più devastanti. E' giusto che il Consiglio regionale chieda al Parlamento modifiche in sede di conversione del decreto per attenuare questi vincoli ed allontanare il rischio di una violazione dei principi costituzionali che ispirano lo Stato delle Regioni.

La manovra finanziaria, articolata nei Disegni di Legge sul rendiconto 90, sul piano di risanamento, sulle addizionali per la benzina, per il metano e per il PRA , e nel bilancio preventivo 92, comporta l'avvio di una politica di utilizzazione rigorosa delle risorse finanziarie. La manovra comporta sacrifici per i cittadini della Puglia, superiori ad altre regioni e richiama quindi il nostro dovere morale e politico di rispondere a questi sacrifici con atteggiamenti sobri, ispirati al buon governo e ad una concezione dello Stato equo ed efficiente . Sarebbe un grave errore pensare che la definizione del mutuo per far fronte ai primi pagamenti di obbligazioni pregresse apra la possibilità di una politica di espansione di nuovi impegni finanziari . Invece ,



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

6,

deve essere accentuato l'impegno per portare sotto controllo comparti della spesa che restano a rischio perchè autoalimentati da meccanismi ancora in essere E' ancora fortemente presente il rischio che la politica del rigore sia solo una enunciazione e che, in realtà si accettino gli sfondamenti della spesa come inevitabile. Gli indirizzi innovativi, avviato dalla manovra di risanamento, devono essere estesi a tutto il sistema regionale che si è sviluppato nel tempo in modo abnorme con costi insopportabili per la comunità pugliese. E' auspicabile, da parte della Giunta, una revisione ulteriore degli impegni e delle obbligazioni assunte e comprese nel rendiconto 90 per attenuare l'impatto della manovra.

La fase nuova che si apre, che abbiamo definito dell'autoriforma o costituente, è da realizzare in uno stretto raccordo tra modifiche normative, governo e qualificazione della spesa e programmi d'investimento. La revisione istituzionale dovrebbe interessare anche lo Statuto della Regione e l'assetto gestionale con un riordino delle competenze. Ma un'impostazione innovativa della politica regionale potrebbe essere realizzata - è un'ipotesi che propongo all'attenzione del Consiglio -



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

7.

raccordando il nuovo impianto legislativo al nuovo piano regionale di sviluppo in fase di elaborazione. Dovrebbe essere proprio il Piano regionale di sviluppo a prevedere e disciplinare, in maniera corretta ed efficace tutt'intera la seconda fase stabilendo, in un quadro di compatibilità gli obiettivi, le azioni, le risorse, gli strumenti ed i tempi del lavoro da compiere nella rigenerazione della politica complessiva della Regione e degli interventi settoriali in cui questa politica si deve articolare. Questa operazione dovrebbe essere preparata con rapidità in modo da collegarla al bilancio di previsione 93 e al bilancio pluriennale 93/95.

Signor Presidente, Colleghi consiglieri,

la strada che dobbiamo percorrere è molto stretta. Una strategia di sviluppo deve essere ancorata ad un governo reale della spesa. Dobbiamo continuare la bonifica del bilancio regionale, riducendo la spesa corrente risparmiando su alcuni capitoli del bilancio e in alcuni settori che ancora resistono alla politica del rigore.

I cambiamenti che dobbiamo apportare devono avere un carattere radicale e non devono lasciare zone inesplorate.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

8 ~~4~~

Come Istituzione abbiamo di fronte a noi il problema di recuperare la credibilità e la fiducia della gente di Puglia. E' un dovere morale prima che politico. Questa credibilità e questa fiducia si recuperano se diamo trasparenze alla nostra azione, alle nostre scelte e ai nostri gesti.

E' questo il rinnovamento che chiede il Paese.

Mano



I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.5 del 23.4.1992

1. La 1^a Commissione ha esaminato nella seduta del 23.4.1992 il seguente provvedimento assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale in data 13.4.1992.

Disegno di Legge "Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, dell'imposta sostitutiva dell'addizionale" (atto consiliare 92/A)

2. Dopo ampia discussione, la 1^a Commissione decide di esprimere parere favorevole, nel testo allegato alla presente decisione.

3. Sul presente atto è stato espresso il seguente voto dei Commissari presenti:

Favorevole: Tondo, Copertino, De Lucia, Stano, Paolucci, Tarquinio

astenuiti : .

contrario : Angiuli e Occhiofino

4. La Commissione ha designato relatore in Aula: Tonio TONDO.

Cow

Alouca



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

34

Disegno di legge "Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, dell'imposta sostitutiva dell'addizionale".

ARTICOLO UNICO

1. A decorrere dal 1° luglio 1992, la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, istituita dall'art. 6, comma 1, lettera B, della legge 14 giugno 1990, n.158, e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398, Cap. II°, è fissata alla metà della corrispondente imposta erariale e comunque non superiore alle £.50 e non inferiore a £. 10 per metro cubo.

2. Imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'art.6 comma 1, lett. b, della legge n.158 del 1990 e con il comma 2 dell'art.9 del D.L. 21 dicembre 1990, n.398, a carico delle utenze esenti e determinata nella misura di £.50 per metro cubo.

Forlò